

•Controlli sui tempi di guida e riposo

Con decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 (su G. U. n. 218 del 17.9.2008), emanato in forza della legge 34/2008 (legge comunitaria 2007), il Governo italiano ha attuato la direttiva 2006/22/CE del 15 marzo 2006, con cui sono state dettate norme necessarie e minime agli Stati membri per verificare, in modo efficace ed uniforme, il rispetto della disciplina sui tempi di guida e di riposo e sul corretto utilizzo dell'apparecchio cronotachigrafo.

In tal modo, il Governo ha posto fine al ritardo accumulato nel recepimento della direttiva prevedendo anche sul nostro territorio i necessari controlli stabiliti dalla normativa comunitaria nei confronti di tutte le imprese che esercitano l'attività di trasporto di cose (o di persone) su strada, con veicoli soggetti all'utilizzo dell'apparecchio cronotachigrafo.

In forza del nuovo decreto legislativo 144/2008, in vigore dal 2 ottobre 2008, e sulla base della menzionata direttiva 2006/22/CE, viene ora stabilito che:

- l'Italia istituisce un sistema di controlli adeguati sui conducenti, le imprese ed i veicoli, sull'osservanza dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti su strada, nonché sul corretto utilizzo dell'apparecchio cronotachigrafo. I controlli vengono effettuati dal Ministero dell'Interno e da quello del Lavoro; le loro attività sono coordinate da un Ufficio di coordinamento attribuito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Dipartimento Trasporti Terrestri – Direzione Generale del Trasporto Stradale): artt. 1 e 2;

- i controlli possono essere svolti sia su strada che nei locali delle imprese. Essi vengono effettuati ogni anno in modo da assicurare che sia controllato almeno il 2% dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti dei veicoli (almeno il 3% dal gennaio 2010 ed almeno il 4% dal 2012, a condizione – per ora scarsamente attuabile – che oltre il 90% dei veicoli controllati sia munita di tachigrafo digitale). Nell'ambito del numero totale dei controlli, almeno il 30% dei giorni lavorativi è svolto su strada ed il 50% nei locali delle imprese;

- il numero minimo dei controlli da garantire ogni anno viene concretamente determinato dall'Ufficio di coordinamento, sulla base dei dati relativi al numero dei giorni di lavoro dei conducenti (dato fornito dal Ministero del lavoro) e delle immatricolazioni dei veicoli soggetti ai regolamenti 561/2006 e 3821/85 (dato fornito dal CED della Motorizzazione);

- i controlli su strada vengono svolti in luoghi ed orari diversi (in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo), senza discriminazioni (riguardo il Paese di immatricolazione del veicolo, di residenza del conducente o di stabilimento dell'impresa, di partenza o destinazione del viaggio, o del tipo di cronotachigrafo) e in modo che siano verificati i seguenti elementi:

- i periodi di guida giornalieri e quelli settimanali;

- le interruzioni di lavoro ed i periodi di riposo (giornalieri e settimanali);

- i fogli di registrazione dei 28 giorni precedenti e/o i dati memorizzati nella carta del conducente o nella memoria dell'apparecchio cronotachigrafo digitale (per lo stesso periodo);
- il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo;
- gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo.

Riguardo i controlli su strada, viene poi stabilito che le imprese debbano conservare per un anno i verbali, i risultati e gli altri dati relativi ai controlli effettuati. Per agevolare le operazioni di controllo, il Ministero dei Trasporti e quello dell'Interno elaboreranno inoltre un modello di lista di controllo, entro due mesi dall'entrata in vigore del decreto in commento;

- i controlli nei locali dell'impresa sono svolti in modo da verificare, oltre alla maggior parte degli elementi indicati al punto precedente, anche l'osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida e i dati risultanti dai fogli di registrazione e dai tabulati delle unità di bordo e delle carte dei conducenti. Nel caso venga accertata un'infrazione durante la catena del trasporto, si può verificare la "corresponsabilità di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio i caricatori, commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che i contratti per la fornitura dei servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85".

Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese vengono rilevate informazioni sul tipo di attività di trasporto svolto dall'impresa (nazionale o internazionale, di passeggeri o di merci, in conto proprio o per conto di terzi), sulle dimensioni del parco veicolare della stessa e sul tipo di tachigrafo utilizzato (se analogico o digitale).

Anche per i controlli nei locali delle imprese si prevede un modello di lista di controllo (concertata stavolta tra il Ministero dei Trasporti e quello del Lavoro), da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto. A differenza dell'altro tipo di accertamenti, i controlli in azienda possono anche essere indirizzati

verso quelle imprese che nei controlli su strada abbiano fatto registrare la commissione di gravi infrazioni sui tempi di guida e riposo o sul funzionamento del tachigrafo (al riguardo viene disposto che ogni tre mesi il Ministero dell'Interno comunica all'Ufficio di coordinamento – e questo a quello del Lavoro – l'elenco delle imprese maggiormente sanzionate su strada per le citate infrazioni);

- controlli concertati, tra i diversi soggetti coinvolti e sulla base di appositi accordi con autorità competenti di altri Paesi comunitari, vanno infine effettuati almeno sei volte l'anno, per verificare su strada i conducenti e i veicoli oggetto dei regolamenti CE 561/06 e 3821/85. Inoltre, l'Ufficio di coordinamento ha il compito di compilare periodicamente l'elenco delle imprese di altri Paesi

comunitari che hanno commesso gravi infrazioni ai citati regolamenti sul nostro territorio, dandone opportuna comunicazione alle rispettive autorità competenti;

- le assenze per malattia, per ferie annuali del conducente oppure per la guida di veicolo escluso dal campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06 e 3821/85 (o adibito ad altre mansioni lavorative) vanno documentate attraverso il modulo, in formato elettronico e stampabile, adottato in modo uniforme in tutta l'Unione Europea, in base alla decisione della Commissione (2007/230 del 12 aprile 2007) attuativa dell'articolo 11, della citata direttiva 2002/26/CE. L'obbligo di tale modulo è stato quindi confermato dall'articolo 9 del decreto in questione anche per l'Italia ed è quindi concretamente utilizzabile dai conducenti per giustificare appunto i periodi di assenza per malattia o per ferie annuali (o, più raramente, per aver guidato veicoli esclusi dalla disciplina sui tempi di guida e di riposo o svolto altre mansioni lavorative in azienda).

Il modulo va riempito a macchina e firmato prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Dopo il periodo di utilizzo a bordo del mezzo (almeno due settimane dopo l'assenza o la guida del veicolo escluso dalla disciplina), il modulo va custodito insieme alle registrazioni originali del tachigrafo, che devono essere conservate dall'azienda per un anno.

Da notare che il conducente che non ha con sé il modulo in questione o lo conserva in modo incompleto o alterato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da 143 a 570 euro, e che alla stessa pena soggiace l'azienda che non conserva detti moduli per un anno dal loro utilizzo.

Infine, il decreto legislativo 144/2008 prevede un preciso sistema di scambio di dati informativi tra le autorità competenti in Italia (Ministero dell'Interno e del Lavoro con l'Ufficio di Coordinamento) e tra le nostre Autorità e quelle degli altri Paesi comunitari, al fine di individuare e sanzionare le imprese che maggiormente compiono infrazioni alle disposizioni sui tempi di guida e di riposo e all'uso del tachigrafo, nonché un dettagliato sistema di classificazione del rischio, da adottare entro un anno, in base al quale (numero e gravità delle infrazioni commesse) attribuire un preciso indicatore a ciascuna impresa: "le imprese che presenteranno un indicatore della classe di rischio più elevato saranno assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti".

Per consultare il decreto legislativo 4 agosto 2008, n.144 clicca sul seguente link:

<http://gazzette.comune.jesi.an.it/2008/218/1.htm>

Per consultare la direttiva 2006/22/CE clicca sul seguente link:

http://www.faiservice.it/pdf/Direttiva2006_22_CE.pdf

Modulo da compilare in caso di assenza dovuta a malattia o ferie del conducente:

http://www.faiservice.it/pdf/modulo_assenza.pdf